

Lavoro ridotto

▪ Modifiche nella procedura di richiesta autorizzazione ad operare il LR

per le nuove domande di LR con effetto al **1° gennaio 2022** valgono le seguenti disposizioni:

- Il termine di **preannuncio** dal 1° gennaio 2022 continua ad essere **abolito** fino al **31 dicembre 2022**.
- Dal 1° settembre 2021 la **procedura** di **annuncio** continua ad essere quella **ordinaria**.

a partire dal **1° aprile 2022**, entrano in vigore le facilitazioni indicate di seguito:

- Per ciascun termine quadro un'impresa può far valere al massimo **4 periodi** di conteggio ILR con una perdita di lavoro di **oltre l'85%**. I mesi da gennaio a marzo 2022 con una perdita di lavoro di oltre l'85%, già riscossi, non vengono conteggiati con questi 4 periodi di conteggio.

▪ Cerchia di persone che possono beneficiare del LR

il **diritto** all'ILR viene **limitato** nel seguente modo con effetto dal **1° aprile 2022**:

- Le persone impiegate a **tempo determinato**, i lavoratori **su chiamata** impiegati a tempo indeterminato con un grado disoccupazione soggetto a oscillazioni eccessive e gli **apprendisti non hanno più diritto all'ILR**.

Lavoro ridotto

▪ Meccanismo di scadenza delle autorizzazioni emesse

- A partire dal 1° gennaio 2022 le **decisioni** il cui diritto alle ILR è stato concesso **scadono dopo sei mesi**, fino al 31 dicembre 2022.

▪ Durata massima per beneficiare dell'indennità di LR

- La durata massima di riscossione dell'ILR è di **24 mesi** per ciascun termine quadro fino al **30 giugno 2022**. Dal mese di **luglio 2022** si applica di nuovo la **durata ordinaria** di riscossione di **24 periodi di conteggio**.

▪ Procedura di conteggio dell'indennità di LR

- Dal **1° aprile 2022** la **procedura** di **conteggio** sommaria verrà sostituita da quella **ordinaria**.
- Le ore straordinarie accumulate dal 1° aprile 2021 e al di fuori delle fasi di lavoro ridotto vengono dedotte dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui non sono state compensate prima della riscossione dell'ILR.
- Reintroduzione di un periodo d'attesa di 1 giorno lavorativo per ciascun mese.

▪ Meccanismo di allocazione dell'indennità di LR

questa **disposizione** è stata prorogata **fino al 31 dicembre 2022**:

- Per i redditi tra 3'470 e 4'340 franchi, l'ILR ammonterà a 3'470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente.
- L'attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa.
- A partire da 4'340 franchi si applicherà il tasso d'indennità consueto dell'80%.

Indennità perdita di guadagno

■ Per cessazione della custodia dei figli da parte di terzi

- I **genitori** di figli di età inferiore a 12 anni o di figli di età inferiore a 20 anni compiuti che frequentano una scuola speciale che devono **interrompere** la loro **attività lucrativa** perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita, hanno diritto all'IPG Covid. I genitori al momento dell'interruzione sono **obbligatoriamente iscritti all'AVS** ed esercitano un'attività lucrativa salariata o indipendente. Il bisogno di custodia deve essere causato dai provvedimenti per combattere il coronavirus o dalla quarantena della persona tenuta a custodire i figli.
- Il **diritto alle prestazioni** inizialmente previsto fino al 31.12.2021 è stato **prorogato** al **16.02.2022**.
- Il **termine d'inoltro** della richiesta inizialmente previsto fino 31.03.2022 è stato **prorogato** al **31.05.2022**.

■ Per quarantena

- Le persone messe in **quarantena** su **prescrizione medica** o su ordine di un'autorità che devono **interrompere** la loro **attività lucrativa** che al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa sono **obbligatoriamente assicurate all'AVS** ed esercitano un'attività lucrativa salariata o indipendente.
- Il **diritto alle prestazioni** inizialmente previsto fino al 31.12.2021 è stato **prorogato** al **02.02.2022**.
- Il **termine d'inoltro** della richiesta inizialmente previsto fino 31.03.2022 è stato **prorogato** al **31.05.2022**.

■ Per le persone particolarmente vulnerabili che sono dispensate dall'esercitare la loro attività lucrativa

- Le **persone non vaccinate** per motivi medici e che soffrono di **patologie preesistenti**, così come le donne incinte **non ancora completamente vaccinate** che devono **interrompere** la propria **attività lucrativa** o non sono in grado di svolgere l'attività lucrativa da casa. Le persone al momento dell'interruzione sono **obbligatoriamente assicurati all'AVS** ed esercitano un'attività lucrativa salariata o indipendente.
- Il **diritto alle prestazioni** inizialmente previsto fino al 31.10.2021 è stato **prorogato** al **31.03.2022**.
- Il **termine d'inoltro** della richiesta inizialmente previsto fino 31.03.2022 è stato **prorogato** al **30.06.2022**.

Indennità perdita di guadagno

▪ Per chiusura di attività economiche

- Gli **indipendenti** e i **dipendenti** in posizione assimilabile a quella di un **datore di lavoro** (nonché i rispettivi coniugi) che hanno dovuto **chiudere** la loro **attività** a causa dei provvedimenti federali o cantonali.
- Il **diritto alle prestazioni** inizialmente previsto fino al 31.12.2021 è stato **prorogato** al **16.02.2022**.
- Il **termine d'inoltro** della richiesta inizialmente previsto fino 31.03.2022 è stato **prorogato** al **31.05.2022**.

▪ Per annullamento manifestazioni

- Gli **indipendenti** e i **dipendenti** in posizione assimilabile a quella di un **datore di lavoro** (nonché i rispettivi coniugi) che non hanno potuto organizzare la **manifestazione** prevista a seguito del divieto imposto a livello federale o cantonale o se la manifestazione non è stata autorizzata.
- Il **diritto alle prestazioni** inizialmente previsto fino al 31.08.2021 è stato **prorogato** al **30.06.2022**.
- Il **termine d'inoltro** della richiesta inizialmente previsto fino 31.03.2022 è stato **prorogato** al **30.09.2022**.

▪ Per diminuzione della cifra d'affari e perdita di guadagno/salariale

- Gli **indipendenti** e i **dipendenti** in posizione assimilabile a quella di un **datore di lavoro** (nonché i rispettivi coniugi), con un reddito 2019 soggetto all'AVS pari almeno a CHF 10'000.-, che hanno dovuto **limitare** significativamente la loro **attività lucrativa** a causa di provvedimenti adottati per combattere il coronavirus e per questa ragione **subiscono** una **perdita di guadagno**. Dal 1.4.2021 la cifra d'affari del mese per il quale è richiesta l'indennità deve essere inferiore almeno del 30% rispetto alla cifra d'affari media annua degli anni dal 2015 al 2019.
- Il **diritto alle prestazioni** inizialmente previsto fino al 31.12.2021 è stato **prorogato** al **16.02.2022**.
- Il **termine d'inoltro** della richiesta inizialmente previsto fino 31.03.2022 è stato **prorogato** al **30.06.2022**.

Ulteriori misure di sostegno finanziario – casi di rigore

▪ Continuazione nelle misure di sostegno finanziario

- Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza che disciplina i dettagli del programma di **sostegno finanziario** per le aziende – i cosiddetti **casi di rigore** - che a causa della natura delle loro attività economiche sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID 19.
- Nella seduta del **2 febbraio 2022**, il Consiglio federale ha adottato l'**ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022**, con la quale regolare gli aiuti applicabili per i cali della **cifra d'affari** registrati da **gennaio a giugno 2022**.
- L'**erogazione** dei sostegni finanziari è **delegata ai Cantoni**; l'ordinanza federale fissa solo dei criteri minimi, che i Cantoni sono tenuti imperativamente a rispettare. I Cantoni **possono** pertanto **definire** altri **criteri** nei propri disciplinamenti, come la delimitazione dei settori aventi diritto, l'impostazione concreta dei provvedimenti per i casi di rigore o la loro durata.
- Nella seduta del **14 marzo 2022**, il **Gran Consiglio ticinese** ha evaso il messaggio inerente alla partecipazione cantonale al **programma federale dei casi di rigore per l'anno 2022**.

▪ Chi ha diritto alle misure di sostegno

I beneficiari del **nuovo** programma sono quelle imprese che ne avevano già diritto in virtù del programma precedente, qualora nel 2022 risultassero ancora dei costi non coperti. Per aver diritto alle misure di sostegno le aziende devono soddisfare cumulativamente le principali condizioni seguenti:

- **Essere** un'**impresa** secondo il concetto di impresa definito nell'articolo 2 capoverso 1 corrisponde a quello dell'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fidejussioni solidali COVID 19, **esistere precedentemente** al **1. marzo 2020** e disporre di un **numero** d'identificazione delle imprese (**IDI**).
- Aver conseguito una **cifra d'affari media** di almeno **50 000 franchi** negli anni 2018 e 2019.
- Sostenere i **costi salariali** prevalentemente **in Svizzera**.
- **Non** essere **oggetto** di una **procedura** di **fallimento** né di una procedura di **liquidazione** al momento dell'inoltro della richiesta.
- Al **momento** della dell'**inoltro della richiesta non** essere state oggetto di una **procedura esecutiva** concernente i contributi alle **assicurazioni sociali**, a meno che vi sia un piano dei pagamenti concordato oppure la procedura sia conclusa essendo stato effettuato il pagamento.
- **Non** aver **diritto** ad **aiuti** finanziari **settoriali** COVID 19 della Confederazione nell'ambito della **cultura**, dello **sport**, dei **trasporti pubblici** o dei **media**.

Ulteriori misure di sostegno finanziario – casi di rigore

▪ Condizioni per beneficiare del sostegno finanziario

per aver diritto alle misure di sostegno le aziende devono soddisfare le principali condizioni seguenti:

- La **cifra d'affari** del 2020 è **inferiore al 60%** della cifra d'affari **media** degli anni **2018 e 2019**; dal calo della cifra d'affari risultano elevati costi fissi non coperti
- L'impresa che nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 2021 e giugno 2021 ha registrato un calo della cifra d'affari in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID 19 può considerare, per il calcolo dell'importo di questo calo, la cifra d'affari degli ultimi 12 mesi invece della cifra d'affari del 2020; dal calo della cifra d'affari risultano elevati costi fissi non coperti
- Le imprese che **tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021** hanno dovuto **chiudere l'attività** per **almeno 40 giorni** a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all'epidemia di COVID 19
- **Nel 2022 risultano ancora dei costi non coperti.**

▪ Modalità del sostegno finanziario

I **nuovi provvedimenti** per i casi di rigore sono concessi **solo** sotto forma di contributi **non rimborsabili**, fino ad un massimo del **9%** sulla cifra d'affari annuale media per il periodo **2018-2019**; non possono superare i costi non coperti che hanno un'incidenza sulla liquidità per il periodo oggetto della richiesta.

Gli **aiuti** per i casi di rigore sono **limitati alla metà del 2022**; di conseguenza, anche le indennità per i casi di rigore fanno riferimento ai **costi non coperti** sostenuti in **questo periodo** a causa del coronavirus.

Al fine di accertare l'ammontare dei costi non coperti, tutte le imprese richiedenti dovranno rivolgersi a **un'impresa di revisione**.

Misure Speciali di sostegno – COVID 19 – principali aggiornamenti

Ulteriori misure di sostegno finanziario – casi di rigore

- Procedura di richiesta del sostegno finanziario

Ulteriori **informazioni** sulle **procedure** e sui **requisiti** da adempiere per poter **accedere al programma** dei Casi di rigore 2022, saranno disponibili a partire dal **1° aprile 2022**.

Al momento non è ancora possibile inoltrare una richiesta.

- Restrizioni per i beneficiari del sostegno finanziario

Le aziende che beneficiano del sostegno finanziario relativo ai casi di rigore, devono sottostare a delle restrizioni relative all'utilizzo della loro liquidità, per un periodo di tempo che inizialmente era previsto a 5 anni.

Nel contesto delle disposizioni emanate il 13.01.2021, il **divieto di distribuire dividendi e di concedere mutui** ai proprietari viene **ridotto da 5 a 3 anni** oppure fino al rimborso del sostegno finanziario.

Ulteriori misure di sostegno finanziario – prestazione ponte COVID

▪ Beneficiari della prestazione

La prestazione ponte COVID - un aiuto straordinario e limitato nel tempo per superare le difficoltà dovute alle limitazioni delle attività economiche e lavorative – è destinata alle seguenti categorie:

- **Indipendenti, residenti da almeno tre anni in Ticino**, affiliati a una cassa di compensazione AVS che hanno **subito** una **riduzione del fatturato** e non beneficiano di prestazioni complementari.
- **Lavoratori salariati, residenti da almeno tre anni in Ticino**, che hanno subito una **perdita di lavoro** e che non possono beneficiare dell'indennità ai sensi della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e non beneficiano di prestazioni complementari.
- **Inizialmente il diritto** alla prestazione è stato concesso fino al **31 dicembre 2021**.
- L'esperienza condotta durante il 2021 ha permesso di valutare positivamente l'impatto della Prestazione ponte COVID, la cui validità è stata pertanto **prorogata a fine giugno 2022**, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2022.
- Per le richieste del mese di gennaio 2022 il termine è stato eccezionalmente prorogato al 31 marzo 2022.

- In caso di domande potete trovarci ai seguenti indirizzi

www.fiduciariamega.ch

Fiduciaria Mega SA
Corso San Gottardo 32
6830 Chiasso

Tel. +41 91 682 41 14
Fax +41 91 682 68 55

nome.cognome@fiduciariamega.ch

Fiduciaria Mega SA
Vicolo Nassetta 2 / Via Nassa 17
6900 Lugano

Tel. +41 91 923 13 22
Fax +41 91 922 71 67

nome.cognome@fiduciariamega.ch

Fiduciaria Mega SA
Piazza Grande 10
6826 Riva San Vitale

Tel. +41 91 648 30 45
Fax +41 91 648 30 47

nome.cognome@fiduciariamega.ch

- **Disclaimer:** questi lucidi sono stati preparati per scopi informativi e non costituiscono una consulenza su un caso concreto. Il contenuto tecnico è basato sulle nostre conoscenze al **15.03.2022**